

**Edizione di sabato 14 febbraio 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Visto conformità e polizza assicurativa](#)

di Comitato di redazione

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[L'Agenzia analizza le novità sulla tassazione dei fondi pensioni](#)

di Maria Paola Cattani

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Novità per i frontalieri](#)

di Nicola Fasano

## **AGEVOLAZIONI**

[Nuova deduzione per le abitazioni da dare in locazione](#)

di Luca Mambrin

## **CONTABILITÀ**

[Anche la richiesta del rimborso Iva ha una corretta scrittura](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Visto conformità e polizza assicurativa***

di **Comitato di redazione**

Abbiamo più volte evidenziato sulle pagine del nostro quotidiano al tema delle difficoltà connesse con la dichiarazione precompilata (G.Valcarenghi, "[Dichiarazione precompilata e responsabilità del professionista](#)") ed, in particolar modo, con la necessità di intervenire sul modello "proposto" dalle Entrate al fine di correggerne, integrarne o modificarne il contenuto.

In tale ipotesi, **l'intervento del professionista abilitato o del CAF determina l'obbligatoria apposizione del visto di conformità**, cui rimane connesso il famigerato "baratto" tra definitività del rapporto tributario in capo al contribuente e trasferimento della responsabilità tributaria (per imposta, sanzioni ed interessi) in capo al professionista /CAF per le possibili contestazioni derivanti dal controllo formale.

Il professionista/CAF, per garantire la serietà del proprio intervento, deve avere una **specificata polizza assicurativa**, con massimale di 3 milioni di euro, che, in particolare, deve coprire il **risarcimento** dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata:

- **a favore dei clienti;**
- **a favore del bilancio dello Stato o del diverso ente impositore**, in relazione alle somme di cui all'art. 39, comma I, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997 (appunto, imposta, sanzioni e interessi).

In forza del dettato normativo vigente, questa stessa polizza **serve per mantenere l'iscrizione al registro dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità, ad ogni fine previsto** (quindi, anche per le compensazioni dei crediti Iva e imposte dirette di importo superiore a 15.000 euro e, dal 2015, anche per la richiesta dei rimborsi Iva ad opera dei soggetti virtuosi).

Diversamente dal caso della dichiarazione precompilata, peraltro, nel caso del visto ai fini della compensazione / rimborso, le nuove garanzie non operano tecnicamente, in quanto riferite esclusivamente al caso del modello precompilato.

Era allora legittimo chiedersi (come peraltro già fatto su queste stesse pagine in [precedenti interventi](#)), se la copertura assicurativa dovesse differenziarsi in ragione del tipo di visto apposto; le riflessioni non trovavano, tuttavia, alcun appiglio nel tenore letterale delle norme.

Un innegabile contributo viene da una **nota** che **Retelitalia** ha inviato all'Agenzia delle entrate alla fine del mese di gennaio, evidenziando come fosse al momento **impossibile ottenere l'adeguamento delle polizze** secondo quanto richiesto dalle modifiche apportate dal Decreto

Semplificazioni n. 175/2014.

A fronte di tale situazione, si chiedevano possibili chiarimenti, magari tesi ad affermare che si potesse applicare il differimento dei 60 giorni da Statuto del contribuente (rispetto alla data del 13 dicembre 2014), in modo da poter “superare” la scadenza di febbraio per l'apposizione dei visti ai fini dell'Iva.

Al riguardo, la risposta dell'Agenzia delle entrate è stata ancora più ampia, in quanto:

- da un lato si è implicitamente **preso atto delle difficoltà nell'ottenimento della polizza** con la copertura “ampia” da decreto semplificazioni, implicitamente intendendo che sarà necessario un intervento chiarificatore;
- con riferimento alla **decorrenza** della nuova disposizione, evocando il contenuto della Circolare n. 31/E/2014, si è ribadito che, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione quella del 13 dicembre 2014, data di **entrata in vigore del decreto** legislativo, **senza dunque possibilità di applicare alcun differimento** da Statuto;
- infine, per proporre una soluzione operativa, con riferimento alla posizione dei **CAF imprese**, tenuto conto che gli stessi, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 241/1997, prestano assistenza fiscale alle imprese, si chiarisce che nei loro confronti **non trova applicazione la modifica** apportata dall'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2014, **nella parte in cui prevede l'ampliamento della garanzia al danno arrecato al bilancio dello Stato o del diverso ente** impositore per le somme di cui all'art. 39, comma l, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997, essendo queste ultime **riferite all'attività di assistenza prestata a contribuenti persone fisiche** non esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa che possono presentare il modello 730;
- la chiusura del ragionamento, allora, può essere che la modifica apportata dall'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2014 **trova quindi applicazione** nei riguardi dei CAF imprese **limitatamente alla parte in cui si prevede l'adeguamento del solo massimale e non delle condizioni di copertura**.

Appare allora evidente che la **soluzione** proposta **non** sembra poter essere **di soddisfazione per** la posizione del **professionista** che, diversamente dal CAF imprese, può intervenire anche nella “pratica” della dichiarazione precompilata.

Rimane dunque **seriamente aperto il problema della esistenza della copertura e della data a partire dalla quale la medesima deve essere attiva**; a livello territoriale, ad esempio, alcune DRE segnalano che la polizza andrà adeguata solo alla naturale scadenza e non con riferimento alla data del 13 dicembre.

Le indicazioni che arrivano a livello centrale, invece, sembrano andare in altra direzione.

Restano allora insolte le due questioni centrali che oggi ciascuno di noi ha sulla propria scrivania:

1. quando aggiornare la polizza, soprattutto ai fini della legittima apposizione del visto per le dichiarazioni Iva;
2. come aggiornare la polizza, visto che le coperture richieste sembrano non essere concedibili dalle compagnie, salvo evocare contratti che solo formalmente sembrano conformi alle richieste dell'Amministrazione ma che, nei fatti, non copriranno eventuali pretesi.

Ci rendiamo conto che non è soddisfacente chiudere così il ragionamento, ma di più, ad oggi, non si riesce veramente a fare!

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***L'Agenzia analizza le novità sulla tassazione dei fondi pensione***

di **Maria Paola Cattani**

La Legge di Stabilità, ai commi 621, 622 e 624 dell'art. 1, ha "appesantito" il regime di **tassazione del reddito netto prodotto dalle forme di previdenza complementari**, disciplinate dall'

**art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 252/2005**, e la cui imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno.

La

[Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E pubblicata ieri](#) ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione conseguiti già dal periodo di imposta 2014.

Si ricorda che i fondi pensione sono definiti soggetti "*lordisti*", poiché nei loro confronti non si applicano la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti, prelievi che sono, appunto, sostituiti dall'imposta in commento.

**Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014**, l'**aliquota** da applicare al risultato della gestione dei fondi di previdenza complementare, ammonta, per effetto dell'intervento della Legge di Stabilità, **al 20%**. Oltretutto, si precisa che la stessa era già stata elevata all'11,50% nel corso del 2014.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, *in primis*, sulla scorta delle previsioni normative, l'**ambito soggettivo** di applicazione dell'aumento di tassazione, che coinvolge:

- i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita;
- le forme pensionistiche individuali (disciplinate dallo stesso decreto, all'art. 13);
- i cosiddetti "vecchi fondi pensione", già istituiti al 15 novembre 1992;
- i fondi pensione di natura negoziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per la sola parte del risultato maturato dalla gestione (e non anche quindi per le prestazioni e i contributi).

La

**base imponibile** su cui calcolare l'imposta è costituita dal **risultato netto maturato** in ciascun periodo di imposta, che è dato dalla **differenza** tra:

- il valore del **patrimonio netto nell'ultimo giorno dell'anno di mercato aperto**, aumentato o diminuito delle somme movimentate nel corso dell'anno in relazione ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso (i pagamenti dei riscatti e delle prestazioni previdenziali vanno considerati in aumento, i contributi versati vanno computati in diminuzione)
- e il valore del patrimonio stesso **all'inizio dell'anno**.

Per altro, l'Agenzia precisa che il conteggio del valore del patrimonio nella fase di accumulo, ai fini dell'imposta sostitutiva, deve essere effettuato

**con la stessa periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore unitario delle singole quote**, in modo che venga data evidenza separata all'incremento imponibile del patrimonio, all'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, al patrimonio netto.

Diversamente, per i fondi pensione in

**regime di prestazione definita**, per le

**forme pensionistiche individuali e per**

**le vecchie forme di previdenza**, invece, il risultato netto maturato cui applicare l'imposta sostitutiva è determinato, secondo

**apposite modalità**, dalla

**differenza** tra:

- il **valore attuale della rendita** vitalizia riferita a ciascun iscritto **al termine dell'anno solare** o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell'anno);
- e il valore attuale della rendita stessa **all'inizio dell'anno**.

In ogni caso, vengono esclusi dal concorso alla formazione del risultato di gestione dei fondi in esame i redditi che sono, invece, assoggettati a ritenuta alla fonte:

- gli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero;

- i proventi degli OICR esteri percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione;
- i proventi dei titoli atipici (artt. 5 e 8 del D.L. n. 512/1983)
- i proventi delle accettazioni bancarie (art. 1 del D.L. n. 546/1981).

La Circolare poi individua i

**redditi** (intesi come

**interessi, premi, proventi e redditi da cessione o dal rimborso**) derivanti dagli investimenti effettuati dai fondi pensioni in

**titoli di debito pubblico o equiparati**, che, in forza del comma 622 ed in considerazione dell'aliquota agevolata cui sono assoggettati (si ricorda, ancora il 12,5%) contribuiscono alla **determinazione della base imponibile in maniera ridotta**, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione.

Gli

**strumenti** per i quali si rende applicabile la riduzione sono:

- le obbligazioni e altri titoli pubblici ed equiparati (art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 e, a commento, C.M. n. 11/E/2012 e C.M. n. 19/E/2014);
- le obbligazioni emesse dagli Stati esteri *white list* (e loro enti territoriali), per i soli redditi maturati dal 1° luglio 2014;
- i contratti che abbiano come "sottostante" i predetti titoli;
- i *project bond*, per i soli interessi;
- gli investimenti "indiretti" in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite la partecipazione in OICR e contratti di assicurazione, che investono in tali titoli (in base alla percentuale media di investimento in tali titoli).

In sostanza,

**redditi** di tali titoli, ai sensi del citato comma 622,

**concorrono alla determinazione della base imponibile** (e le eventuali

**perdite** devono essere invece portate

**in deduzione)**

**nella misura del**

**62,50%**, percentuale data dal rapporto tra l'aliquota propria (12,50%) e quella dell'imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20%) e per il cui computo l'Agenzia fornisce anche un esempio numerico.

Con riferimento alle

**posizioni fuoriuscite nel 2014**, per le quali cioè il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti, in sede di determinazione dell'importo della prestazione spettante, di rendimenti al netto dell'imposta sostitutiva nella previgente misura dell'11 o dell'11,50%, il comma 624 prevede una **ulteriore riduzione della base imponibile del 48 per cento**. Ciò per evitare che la maggiore aliquota di tassazione incida sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014.

Per concludere, l'Agenzia, considerando il tenore letterale della normativa in commento, che disciplina le modalità di determinazione dell'imposta complessivamente dovuta, precisa che, in caso di

**risultato negativo della gestione del fondo per il 2014**, la disposizione in commento non si rende applicabile. Pertanto sarà possibile scomputare la perdita 2014 dall'imposta dovuta nei periodi successivi solo

**nella misura dell'11,50%**. E ciò invece a fronte di una tassazione maggiorata del risultato positivo prevista al 20%.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *Novità per i frontalieri*

di **Nicola Fasano**

Con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 690) la **franchigia** di cui beneficeranno i frontalieri per l'anno di imposta **2015** è stata **incrementata a 7.500 euro** (in luogo dei 6.700 euro applicabili fino al 2014 e degli 8.000 euro applicabili fino al 2012).

L'agevolazione, pertanto, produrrà i più rilevanti effetti pratici in sede di **dichiarazione 2016** relativa al periodo di imposta 2015.

Il **credito di imposta** per le imposte eventualmente pagate all'estero, ai sensi dell'art. 165 Tuir, andrà pertanto **riproporzionato** tenendo conto anche dell'aumento della quota di reddito da lavoro dipendente esente.

Si deve ricordare che secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria (C.M. n. 1/E/2001 e n. 2/E/2003) è frontaliere il (solo) **lavoratore dipendente** che **quotidianamente oltrepassa la frontiera** e si reca a lavorare dall'Italia all'estero, in **zone di confine e Paesi limitrofi** (come per esempio il Principato di Monaco).

In alcuni casi i frontalieri sono soggetti a **doppia imposizione** in quanto l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni (in materia di redditi di lavoro dipendente), di volta in volta applicabile a seconda dei Paesi, potrebbe **non dettare criteri specifici** e, pertanto, già per il fatto che i frontalieri sono generalmente **pagati da datori di lavoro locali**, "scatta" la **tassazione concorrente** prevista come principio generale dall'art. 15, par. 1 del Modello OCSE (non ricorrendo, già a monte, una delle condizioni di esenzione previste dall'art. 15, par. 2, ossia che la retribuzione non sia pagata da un soggetto residente nel Paese ove l'attività lavorativa svolta). **Nessuna deroga** alla disciplina generale, per esempio, è dettata dalla recente Convenzione fra **Italia e San Marino**.

Tuttavia, vi sono Convenzioni che prevedono un **trattamento fiscale agevolato** per i frontalieri che si muovono in **zone di confine**, stabilendo che questi siano tassati **solo nel Paese di residenza**: è il caso per esempio delle Convenzioni stipulate con **Austria e Francia**. Quest'ultima, peraltro, precisa che per "zone di frontiera" si devono intendere per l'Italia le **regioni confinanti** (ossia Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria) e, per ciò che concerne la Francia, i **dipartimenti confinanti**.

Discorso a parte, invece, deve essere fatto per i frontalieri con la **Svizzera**, i quali, in virtù dell'Accordo stipulato nel 1974 e parte integrante della Convenzione, sono **tassati in via esclusiva nel Paese dove è svolta l'attività** (nel caso degli italiani, pertanto, in Svizzera) qualora

si muovano nella c.d. **“fascia di confine” di 20 Km.**

Al di fuori di tale fascia, il frontaliere **rientra nel regime generale**, per cui, lato Italia, dovrà ivi dichiarare i relativi redditi fruendo della soglia di esenzione prevista (e determinando, in proporzione al reddito tassabile in Italia, il credito di imposta per le imposte definitive pagate in Svizzera).

Ad ogni modo, i frontalieri che beneficiano della tassazione esclusiva in Svizzera grazie al suddetto Accordo, **nel giro di qualche anno (si parla del 2018)** vedranno **radicalmente modificato** il loro trattamento fiscale. Nell'ambito dell'imminente accordo per l'effettivo scambio di informazioni che sarà stipulato in questo mese fra Italia e Svizzera, infatti, i due Paesi hanno convenuto, dal punto di vista dei frontalieri italiani, di **abbandonare il sistema di tassazione esclusiva in Svizzera** con successivo ritorno all'Italia di parte delle imposte riscosse, optando invece per una **tassazione ripartita** fra i due Paesi (con il 70% del reddito tassato in Svizzera e il restante 30% tassato in Italia).

Più attuale è invece il tema della **voluntary disclosure** per tutti i frontalieri. In proposito si deve ricordare come, in linea di principio, tali soggetti, a partire **dal periodo di imposta 2009**, sono **esclusi dagli obblighi di monitoraggio fiscale** (art. 38 del D.L. n. 78/2010, la cui applicazione retroattiva è dubbia considerato che con per la regolarizzazione degli anni precedenti, secondo le Entrate, si sarebbero dovute seguire le istruzioni di cui alla C.M. n. 11/E/2010) **limitatamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute nello Stato in cui lavorano**, fintanto che, semplificando, permane tale condizione. Ciò non toglie, tuttavia, che i frontalieri erano comunque **tenuti a dichiarare eventuali redditi esteri** (canoni di locazione, dividendi, interessi, ecc.) così come, dal 2012, sono tenuti al **pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE**, salvo non ricorrano le generali condizioni di esenzione.

Per questi soggetti, in linea di massima, sul versante delle imposte e relative sanzioni, sembra **più accattivante il “nuovo” ravvedimento lungo delineato dalla legge di Stabilità 2015**, se non in termini strettamente economici (costerebbe di più rispetto alla voluntary, sia considerando la **minore riduzione delle sanzioni** per le regolarizzazioni oltre l'anno, sia considerando il **raddoppio dei termini** di accertamento per i capitali detenuti in Paesi Black list, il quale non si applica in caso di accordo per lo scambio di informazioni con il Paese estero solo in presenza della voluntary), sicuramente dal punto di vista della maggiore **speditezza**, nonché **“riservatezza”** della procedura basata su **“classiche” dichiarazioni dei redditi**. Ciò anche in considerazione del fatto che i frontalieri non dovrebbero avere il problema del “penale” e, per quanto detto sopra, nella maggior parte dei casi, **non dovrebbero avere il problema del mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale** rispetto a cui la voluntary presenta, soprattutto per capitali in Paesi black list, una **indiscutibile convenienza**, contrariamente invece al ravvedimento “lungo”, il quale pone diverse **criticità**, ad iniziare dalla possibilità di regolarizzare o meno, tramite detto istituto, anche le violazioni da RW, aspetto su cui sarebbe auspicabile una conferma in tempi brevi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuova deduzione per le abitazioni da dare in locazione***

di Luca Mambrin

Tra le novità in materia di **oneri deducibili** troviamo la nuova disposizione introdotta dall'art. 21 del D.L. n.133/2014, che prevede una **deduzione dal reddito complessivo** nel caso di **acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni da concedere successivamente in locazione**.

Da un punto di vista **soggettivo** l'agevolazione spetta **all'acquirente persona fisica**, non esercente attività commerciale; pertanto **non possono** beneficiare della deduzione **le persone giuridiche**, gli **imprenditori individuali** che esercitano attività commerciali, mentre dovrà essere chiarito se i **lavoratori autonomi** possono rientrare nel campo dell'agevolazione.

**L'agevolazione spetta per:**

- gli **acquisti**, di unità immobiliari a **destinazione residenziale**, di **nuova costruzione, invendute** alla data di entrata in vigore della Legge n. 164/2014, di conversione al D.L. 133/2014, (**12 novembre 2014**) e cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- gli **acquisti** di unità immobiliari a **destinazione residenziale** oggetto di **interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e c), del D.P.R. n. 380/2001.
- **prestazioni di servizi**, dipendenti da **contratti d'appalto**, per la **costruzione** di una o più unità immobiliari a **destinazione residenziale** su **aree edificabili già possedute dal contribuente** stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono **attestate** dall'impresa che esegue i lavori.

Per poter fruire dell'agevolazione è necessario siano soddisfatte determinate **condizioni ovvero che l'unità immobiliare:**

- sia **destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione**, alla **locazione** per almeno **otto anni** e che tale periodo abbia **carattere continuativo**; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- sia a **destinazione residenziale**, e **non sia classificata o classificabile** nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**;

- non sia **ubicata nelle zone omogenee classificate E**, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 ossia non si tratti di costruzioni in parti del territorio destinate ad usi non agricoli;
- consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi della normativa nazionale (allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2009) ovvero ai sensi della normativa regionale;

Inoltre è **necessario che**:

- il canone di locazione **non sia superiore** a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001, ovvero **non sia superiore al minore importo** tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 (relativo ai contratti a canone convenzionale), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della L. n. 350/2003 (ove è previsto che la misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato);
- non **sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario** (quindi contratti di locazione tra genitori e figli).

La **deduzione spettante** è pari al **20% della somma tra**:

- il **prezzo di acquisto dell'immobile** risultante dall'atto di compravendita oppure, nel caso di **costruzione**, delle **spese sostenute per prestazioni di servizi**, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori; il **limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.
- degli **interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime,

Inoltre tale deduzione:

- va ripartita in **otto quote annuali di pari importo**;
- è **riconosciuta a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione**;
- **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Come previsto poi dal comma 4-*bis* dell'art 21 del D.L. n. 133/2014, i contribuenti **possono cedere in usufrutto**, anche contestualmente all'atto di acquisto e **anche prima della scadenza del periodo minimo** di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali **a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale**, a condizione che:

- venga **mantenuto il vincolo alla locazione** alle medesime condizioni, sull'ammontare massimo del canone di locazione stabilite dal comma 4, lettera e), del D.L. n. 133/2014;

- il **corrispettivo di usufrutto**, calcolato su base annua, **non sia superiore all'importo dei canoni di locazione** calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).

Quindi, ad **esempio**, se un contribuente, in data 1 dicembre 2014, ha acquistato un immobile residenziale nuovo, appartenente alla categoria catastale A/3, ad un prezzo di euro 200.000 e, a decorrere dal 15 dicembre, tale immobile viene concesso in locazione alle condizioni stabilite dalla norma, potrà fruire a partire dal modello 730/2015 o nel modello Unico PF 2015 di una deduzione pari a:

**Euro  $(200.000 \cdot 20\%) / 8 = \text{euro } 5.000$**  (da indicare tra gli oneri deducibili).

Si attende, tuttavia, ancora l'emanazione di un **decreto ministeriale** che definisca le modalità attuative della norma (ad esempio con riferimento alla determinazione dell'agevolazione per quanto riguarda gli interessi passivi).

## CONTABILITÀ

---

### ***Anche la richiesta del rimborso Iva ha una corretta scrittura***

di **Viviana Grippo**

Il rimborso dell'iva<sup>[1]</sup> è uno degli istituti che recentemente ha subito rilevanti modifiche, con riferimento in particolare all'intervento del decreto semplificazioni. Una delle problematiche da affrontare in caso di rimborso era, infatti, quella relativa al **rilascio della garanzia fidejussoria**, costo e adempimento pressante per le aziende. Proprio su questo aspetto è intervenuto il Legislatore, creando, se così si può dire, un doppio canale:

- rimborso libero da polizza fidejussoria,
- rimborso con polizza fidejussoria.

Ancora di maggior interesse diviene la norma se si pensa che oggi essa si intreccia con la novellata disciplina del **reverse charge** che, vedendo ampliato il proprio ambito applicativo, determinerà un **maggior numero di contribuenti** che saranno costretti a ricorrere all'istituto del rimborso.

Sappiamo che la richiesta di rimborso, ad eccezione dei casi di cessazione dell'attività e di presenza di un credito nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, è presentabile nel caso di:

- **aliquota media** delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- **operazioni non imponibili** superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di **operazioni non soggette ad Iva**;
- soggetti **non residenti**.

Sappiamo anche che, nel caso di esistenza di **credito triennale**, si può richiedere il rimborso del minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio e che esiste un limite quantitativo, poiché il rimborso del credito Iva può avvenire a condizione che il credito Iva sia superiore a **2.582,28 euro**.

Il rimborso può essere eseguito con:

- **procedura semplificata**, ovvero può essere eseguito dall'Agente della riscossione, per importi fino a 700.000 euro;
- **procedura ordinaria**, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell'attività o assoggettamento a procedure

concorsuali.

I limiti per la richiesta di rimborso non risultavano essere però solo questi: il vecchio dettato dell'art.38-*bis* d.P.R. n.633/72, prevedeva che, per ottenerne l'erogazione, il contribuente, soggetto passivo di imposta, presentasse apposita ed idonea garanzia. Proprio su tale norma è intervenuto il decreto semplificazioni istituendo, di fatto, il doppio canale di cui si è detto sopra:

- **rimborsi liberi da garanzia fidejussoria**, fattispecie che si verifica per rimborsi di importi inferiori a euro 15.000,00[2], o superiori a tale cifra, qualora richiesti da “contribuenti virtuosi”, con apposizione di visto di conformità sulla dichiarazione iva,
- **rimborsi con polizza fidejossoria**, quelli di importo maggiore a 15.000 euro richiesti da “contribuenti non virtuosi”.

In realtà, la **Circolare n.32/E** del 30.12.2014 elimina il concetto di “contribuente virtuoso” contenuta nella norma, chiarendo che i rimborsi superiori a 15.000, senza garanzia, potranno essere erogati, dopo apposizione di apposito visto di conformità<sup>[3]</sup>, sulla dichiarazione e presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attestino le seguenti **condizioni di affidabilità**:

- il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento<sup>[4]</sup>;
- la consistenza degli **immobili** non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'**attività** non è cessata né ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
- non si è verificata la **cessione**, nell'anno precedente la richiesta, di **azioni o quote** della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati;
- è stata data regolare esecuzione ai **versamenti dei contributi** previdenziali e assicurativi.

Ogni azienda dovrà quindi stabilire in quale fattispecie ricade, prima di presentare la richiesta di rimborso.

Una volta presentata tale dichiarazione sarà però anche necessario eseguire la **corretta registrazione contabile**:

Credito iva in attesa di rimborso	a	Erario c/liquidazione iva
-----------------------------------	---	---------------------------

La scrittura contabile ha lo scopo di **creare un apposito conto** di “credito verso l’Erario” per la quota parte del credito vantato che esce dalla liquidazione delle imposta e, quindi, dal conto “Erario c/liquidazione iva”, che pertanto accoglierà il saldo delle successive liquidazioni e

l'ammontare dell'imposta che sarà utilizzata in compensazione, per affluire ad altro conto **dedicato**, che potrebbe essere chiamato "Credito iva in attesa di rimborso". Tale conto verrà chiuso nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria eseguirà il pagamento.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le **disposizioni di semplificazione** introdotte dal nuovo art.38-*bis* **si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo** (13 dicembre 2014).

---

Ci riferiamo sia alle richieste di rimborso di iva annuali che trimestrali. Si precisa incidentalmente che anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale da modello TR sarà necessario il visto di conformità, oltre alla dichiarazione sostitutiva.

[2] L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

[3] Il contribuente che non intende apporre il visto di conformità può comunque decidere di presentare apposita garanzia.

[4] Requisito non rilevante per i soggetti in contabilità semplificata.



## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Settimana volatili, ma positiva per i mercati azionari globali**

Dopo la pubblicazione di un Labor Report decisamente brillante, la settimana si è rivelata, come da programma, povera di dati macro. Gli operatori si sono quindi, concentrati sulle trimestrali. L'unico dato non particolarmente intonato al mood positivo dell'economia americana è stato quello delle vendite al dettaglio, risultate inferiori alle attese.

S&P +1.26%, Dow +0.49%, Nasdaq +2.16%

Settimana positiva per Tokyo, nonostante una giornata di mercati chiusi per festività locale, con alcune comunicazioni di settore soddisfacenti.

La Cina ha visto la pubblicazione di una serie di indicatori macro che continuano a puntare verso un progressivo rallentamento dell'economia di Pechino, nonostante le strategie del Governo e di PboC.

In Australia la disoccupazione raggiunge un livello nettamente peggiore delle attese 6.4%, il peggiore dall'agosto 2002 (le aspettative erano per 6.2%, già in rialzo rispetto alla lettura precedente, 6.1%).

Nikkei 2.34%, HK -0.16%, Shanghai +4.16%, Sensex +1.15 % ASX +0.98%.

I **mercati azionari europei** sono stati influenzati, anche questa settimana, della volatilità innescata da Grecia e Ucraina e riescono a mostrare una performance leggermente positiva, nonostante le oscillazioni molto violente all'interno delle singole sessioni giornaliere e grazie a una serie di numeri che potrebbero iniziare a segnalare una possibile luce alla fine del tunnel. La Reporting Season, data il pesante sfasamento nel ciclo tra USA ed Eurozona, si è

dimostrata meno brillante di quella americana e ha fornito, attraverso l'interpretazione delle trimestrali, minori indizi per andare a definire un quadro economico più chiaro nell'area continentale.

MSCI +0.31%, EuroStoxx50 +0.25%, FtseMib +0.88%.

Il dollaro si è mantenuto stabile contro Euro per tutta la settimana, mantenendosi nel canale delineato dai livelli pari a 112.8 e 113.5 per poi perdere terreno dopo la notizia della tregua in Ucraina, portandosi a 114.5. Contro Yen lo swing è stato abbastanza ampio: da 118.5 a 120, per poi tornare a 118.5 con moderata delusione per gli esportatori nipponici.

### **Grecia, Ucraina e Reporting Season Globale**

In una settimana contraddistinta dalla sostanziale assenza di appuntamenti particolarmente importanti, la dinamica del mercato è stata definita non solo dalle vicende greche e ucraine, ma soprattutto dalle notizie filtrate dalle trimestrali. General Motors ha fornito un'ottima trimestrale, con il recupero del comparto Light Trucks, da sempre contraddistinto da una marginalità elevata e spinto dalla diminuzione dei prezzi del carburante. Johnson & Johnson, perde 1.5 punti percentuali dopo che la Banca Nazionale Svizzera ha ridotto la propria partecipazione nel titolo. Alcoa perde il 6% dopo che JP Morgan ha ridotto il proprio rating sulla società. Risultati decisamente migliori delle attese per Hasbr grazie al successo delle linee Transformers e Nerf. Nel Retail Coca Cola ha riportato meglio delle attese con fatturato migliore del previsto. Anche CVS ha riportato utili migliori del consensus, per quanto riguarda la divisione farmaceutica. Dean Food invece, delude le aspettative degli analisti e perde circa 12 punti percentuali.

Citando il recente crollo del prezzo del petrolio, Halliburton, -2%, taglierà circa l'8% della propria forza lavoro. A questo proposito alcuni analisti hanno affermato, su CNBC "Street Signs", che ci saranno ulteriori riduzioni di personale in tutto il comparto Oil, a causa del taglio dei costi (fino all'80%) da parte dei produttori.

Nei finanziari UBS ha riportato utili migliori delle attese, ma con guidance caute, soprattutto a causa del livello del Franco Svizzero. KKR, -2.84% che ha determinato perdite significative sul suo portafoglio Energy. Migliori delle attese i numeri di Starwood Hotels.

Dopo essere cresciuta del 2% Apple buca per la prima volta il livello di capitalizzazione di 700Bn USD, in pratica il doppio di Microsoft. Lo strappo è stato innescato da ottime news in merito al fatturato legato agli ultimi Iphone e dalle prenotazioni del primo vero prodotto sotto la leadership di Tim Cook, l'Apple Watch. Nella tecnologia ARM ha riportato utili e guidance superiori alle aspettative. AOL, -10%, crolla invece su dati deboli in merito alle entrate pubblicitarie. Nel Retail PepsiCo, +2.45%, ha pubblicato numeri migliori delle stime e ha rivisto al rialzo i propri target grazie alla divisione Frito-Lay. I manager di PepsiCo si aspettano

comunque un mercato volatile e sfidante. Anche Mondelez (produttore dei biscotti Oreo) ha presentato dei numeri migliori delle attese ricavati da un aumento nei prezzi e misure di contenimento dei costi.

Time Warner ha chiuso senza particolari variazioni dopo una serie di risultati flat contraddistinti da revenues in declino, per quanto riguarda gli studios Warner Brothers. La Reporting Season volge al termine e al momento il 77% delle imprese che hanno riportato ha mostrato utili migliori delle attese mentre il 56% ha battuto le aspettative per quanto riguarda il livello del fatturato.

In Cina è stato pubblicato questa settimana un Trade Surplus record, causato dalla diminuzione del valore dei prodotti energetici importati e da una domanda interna abbastanza debole. Le previsioni, del panel di analisti intervistato da Bloomberg, erano orientate su una diminuzione dell'import del 3.2% mentre, complice il prezzo del petrolio, la diminuzione ha sfiorato il 20% YoY. Il Trade surplus, esportazioni e importazioni, complica la gestione da parte delle Autorità dei tassi di cambio. Da considerare però, secondo molti analisti, alcune implicazioni inerenti alla pubblicazione dei dati relativi all'inflazione che sono stati pubblicati nuovamente più bassi delle aspettative e aumentano la percezione in merito a possibili ulteriori manovre di stimolo all'economia. Dopo la diminuzione dei tassi a novembre e la diminuzione del coefficiente di riserva obbligatoria, la settimana scorsa: è stata contraddistinta da un'inflazione bassa, la quale darebbe molto più spazio di manovra a People Bank of China.

Il mercato nipponico, nonostante la chiusura infrasettimanale, reagisce positivamente al deprezzamento dello Yen contro dollaro, nella prima parte della settimana. I dati relativi al Labor Report permettono un'influenza positiva sui corsi di titoli, **Nissan** risulta, infatti, fortemente esposta al continente americano in termini di fatturato. Analoga considerazione per **Bridgestone**, che genera l'81% del suo fatturato da mercati "overseas". Anche in Giappone la Reporting Season mostra elementi interessanti: **NTT** cg guadagna ben 5 punti percentuali a inizio settimana dopo aver riportato dati migliori delle aspettative, così come **Dai Ichi Life**, +5%. Sulla performance di Tokyo impatta positivamente anche un rapporto che indica come i "Machinery Orders" nipponici siano cresciuti a dicembre dell'11.4%, anche grazie al livello dello Yen (il doppio di quanto previsto dagli analisti) mostrando come, nonostante le critiche, le Abenomics stiano funzionando. Il ritracciamento del dollaro fa poi regredire in chiusura di settimana la performance del Nikkei.

I mercati azionari europei sono stati disturbati, nel bene e nel male, dalla volatilità generata dalle negoziazioni sulla Grecia e dalla situazione geopolitica in Ucraina, per la quale sembra che "un cessate il fuoco" sia stato raggiunto giovedì. Durante la settimana sono circolate indiscrezioni secondo cui la Commissione Europea avrebbe proposto un compromesso al Governo di Tsipras, comprendente: una proroga del programma di 6 mesi, la riorganizzazione della Troika, un abbassamento del surplus primario, e la possibilità, offerta dalla BCE, di accettare nuovamente i bonds greci in caso di sigla dell'accordo. La proroga sarebbe servita a negoziare un nuovo piano che comporterebbe un'immediata reazione dei mercati equity (Eurostoxx a 3400). Come affermato dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble al

G20 di Istanbul: «concedere 6 mesi alla Grecia è un errore». Queste parole, riportate sul Corriere, gelano le speranze per un accordo tra Atene e l'Eurogruppo sul programma-ponte fino ad agosto, per consentire alla Grecia di rientrare dagli impegni assunti con L'Europa e la Troika con maggiore gradualità. Il ministro tedesco, che la scorsa settimana si è incontrato con l'omologo greco Yanis Varoufakis, ha definito «falsa» la notizia di un accordo in dirittura d'arrivo. Secondo Schaeuble non è vero che Bruxelles sarebbe disponibile a concedere ad Atene un'estensione di sei mesi dei debiti in scadenza.

Sul fronte macro, buone notizie dalle produzioni industriali di dicembre in Francia (+1.5% da prec. -0.2% e vs attese per +0.3%) e Italia (+0.4% da prec. +0.3% e vs attese per 0.0%). Anche in Europa la Reporting Season ha giocato un ruolo importante, con numerose trimestrali pubblicate. Particolarmente seguite le pubblicazioni degli utili delle Banche italiane, con **UNICREDIT** che chiude il 2014 con un utile netto di 2 miliardi di euro, in linea con gli obiettivi del piano e con il consensus raccolto dalla banca. Il Cda ha deliberato di distribuire, come scrip dividend, 12 cent per azione, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno.

### Settimana standard per gli appuntamenti macroeconomici

La prossima settimana il calendario Macro tornerà alla normalità con la pubblicazione di Empire Manufacturing, Housing Starts, Building Permits, Industrial Production /Capacity Utilization, PPI Index e Philadelphia FED, ma saranno le minute della FED a catalizzare l'attenzione degli operatori.

Riporteranno Medtronic, Goodyear, Marathon Oil, Marriott, Wal-Mart e John Deere.

FINESTRA SUI MERCATI																	2/13/2015				
AZIONARIO				Performance %							AZIONARIO				Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014				
MSCI World		USD	2/12/2015	1,741	+1.14%	+1.20%	+3.76%	+1.83%	+2.89%	MSCI Em Mkt		USD	2/12/2015	971	+1.04%	-0.73%	+1.18%	+1.36%	-4.63%		
									MSCI EM BRIC		USD	2/12/2015	269	+1.22%	-0.39%	+1.48%	+2.51%	-5.89%			
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014				
AMERICA	MSCI North Am	USD	2/12/2015	2,143	+1.00%	+1.22%	+3.36%	+1.33%	+10.27%	MSCI EM Lat Am		USD	2/12/2015	2,598	+0.24%	-2.17%	-1.63%	-4.85%	-14.76%		
	S&P500	USD	2/12/2015	2,088	+0.96%	+1.26%	+3.24%	+1.44%	+11.99%	BRAZIL BOVESPA		BRL	2/12/2015	49,533	+2.60%	+0.41%	+3.10%	-0.95%	-2.91%		
	Dow Jones	USD	2/12/2015	17,972	+0.62%	+0.49%	+2.64%	+0.84%	+7.52%	ARG MERVAL		ARS	2/12/2015	9,323	+2.24%	+2.43%	+13.32%	+8.67%	+19.14%		
	Nasdaq 100	USD	2/12/2015	4,348	+1.18%	+2.86%	+4.36%	+2.64%	+13.40%												
EUROPA	MSCI Europe	EUR	2/12/2015	128	+0.69%	+0.31%	+8.77%	+8.27%	+4.09%	MSCI EM Europe		USD	2/12/2015	132	+3.29%	+3.08%	+11.12%	+10.81%	-10.81%		
	Euro Stoxx 50	EUR	2/12/2015	3,418	+1.29%	+0.25%	+9.65%	+8.62%	+1.20%	Mexico - Ibovesa		ILCB	2/12/2015	1,822	+1.06%	+3.79%	+18.84%	+30.44%	-7.15%		
	FTSE 100	GBP	2/12/2015	6,828	+0.83%	-0.55%	+4.37%	+3.99%	-2.71%	ISR NATIONAL 100		TRY	2/12/2015	86,261	+8.23%	+1.50%	-2.32%	+6.43%	+26.40%		
	Cac 40	EUR	2/12/2015	4,726	+1.00%	+0.49%	+10.88%	+10.41%	-0.54%	Poland Stock Exch.		CZK	2/12/2015	1,010	+2.30%	+4.81%	+4.88%	+6.71%	-4.28%		
	Dax	EUR	2/12/2015	10,920	+1.56%	+0.33%	+9.84%	+11.36%	+2.69%												
	Bex 35	EUR	2/12/2015	10,367	+1.90%	+0.25%	+5.90%	+2.73%	+3.66%												
ASIA	Free MIB	EUR	2/12/2015	21,003	+2.33%	+0.88%	+12.28%	+16.47%	+8.23%												
	MSCI Pacific	USD	2/12/2015	2,364	+1.53%	+0.69%	+3.37%	+2.99%	-6.63%	MSCI EM Asia		USD	2/12/2015	409	+0.15%	-0.88%	+1.29%	+2.47%	+2.49%		
	Nikkei 225	JPY	2/12/2015	933	+0.13%	+3.18%	+5.54%	+3.22%	-8.80%	Shanghai Composite		CNY	2/12/2015	3,204	+0.96%	+4.36%	-0.97%	-0.95%	+12.87%		
	Nikkei	JPY	2/12/2015	17,913	-0.37%	+2.34%	+4.83%	+2.63%	+7.12%	HSI: HANG SENG 30		HKD	2/12/2015	29,049	+0.83%	+1.11%	+5.92%	+5.64%	+30.08%		
	Hong Kong	HKD	2/12/2015	24,639	+0.89%	-0.36%	+1.73%	+4.38%	+1.28%	KOSPI		KRW	2/12/2015	1,958	+0.82%	+0.30%	+2.23%	+2.19%	-4.76%		
S&P/ASX Australia		AUD	2/12/2015	5,877	+2.33%	+0.98%	+8.75%	+8.62%	+1.31%												

**FINESTRA SUI MERCATI**

2/13/2015

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	2/13/2015	1.142	+0.38%	+0.91%	-2.96%	-5.57%	1.210
EUR Vs Yen	2/13/2015	155.710	-0.29%	+0.66%	-2.30%	-6.73%	144.850
EUR Vs GBP	2/13/2015	0.742	+0.07%	-0.88%	-4.59%	-4.69%	0.777
EUR Vs CHF	2/13/2015	1.005	-0.39%	+1.19%	-13.26%	-13.44%	1.202
EUR Vs CAD	2/13/2015	1.429	+0.20%	+0.83%	+1.49%	+1.63%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 2/13/2015	52	+1.27%	+0.33%	+13.01%	-2.63%	-45.36%
Gold E/Oz	USD 2/13/2015	1,230	+0.67%	-0.29%	-0.04%	+3.84%	-4.82%
CRB Commodity	USD 2/13/2015	226	+1.89%	+1.31%	+2.91%	-1.68%	-18.88%
London Metal	USD 2/12/2015	2,748	+1.86%	-0.13%	-6.79%	-5.69%	-4.18%
Vix	USD 2/13/2015	15.3	-0.55%	-0.96%	-25.39%	-20.10%	+4.31%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Date	Last	12-feb-15	6-feb-15	2-gen-15	31-dic-13	31-dic-12
2y germania	EUR 2/13/2015	-0.218	-0.22	-0.23	-0.13	0.21	-0.02
5y germania	EUR 2/13/2015	-0.067	-0.07	-0.04	-0.03	0.92	0.36
10y germania	EUR 2/13/2015	-0.333	-0.32	-0.36	-0.50	1.93	1.32
2y italia	EUR 2/13/2015	0.317	0.335	0.297	0.392	1.257	1.987
Spread Vs Germania		54	56	50	50	104	200
5y italia	EUR 2/13/2015	0.740	0.782	0.720	0.782	2.730	3.308
Spread Vs Germania		81	85	78	79	181	301
10y italia	EUR 2/13/2015	1.595	1.652	1.576	1.742	4.125	4.697
Spread Vs Germania		126	133	120	124	220	318
2y usa	USD 2/13/2015	0.653	0.62	0.64	0.66	0.38	-0.25
5y usa	USD 2/13/2015	1.506	1.49	1.46	1.63	1.74	0.72
10y usa	USD 2/13/2015	1.991	1.98	1.96	2.13	3.03	1.76
EURIBOR			12-feb-15	6-feb-15	2-gen-15	31-dic-13	31-dic-12
EURibor 1 mese	EUR 2/13/2015	0.003	0.25	0.06	0.02	0.22	0.11
EURibor 3 mesi	EUR 2/13/2015	0.049	0.33	0.05	0.08	0.29	0.19
EURibor 6 mesi	EUR 2/13/2015	0.129	0.43	0.13	0.17	0.39	0.32
EURibor 12 mesi	EUR 2/13/2015	0.260	0.66	0.26	0.32	0.56	0.54



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*